Affitti, ormai granitico il no alla tassazione della clausola penale

Locazioni

La Cgt boccia l'avviso sulla pattuizione accessoria al contratto principale

Rosanna Acierno

La clausola penale apposta in un contratto di locazione al fine di disporre l'applicazione di sanzioni per eventuali inadempimenti da parte del conduttore è vincolata all'obbligazione principale e non può essere tassata autonomamente ai fini dell'imposta di registro. È questa la conclusione cui è giunta la Cgt della Lombardia con sentenzan.3464/23/2023(presidente Venditti, relatore Gaeta), pronunciata a maggio e depositata lo scorso 20 novembre, pochi giorni dopo la pronuncia di Cassazione (7 novembre 2023, n. 30983) che ha definitivamente deciso la questione.

Continua, dunque, ad affermarsi l'orientamento giurisprudenziale che sconfessa la tesi sostenuta da numerosi uffici territoriali dell'agenzia delle Entrateche notificano avvisi di liquidazione a locatori e a conduttori, per richiedereloro(insolido)ilpagamento di una ulteriore imposta di registro di 200 euro, in caso di clausole penali apposte su contratti di affitto già assoggettati atassazione in sededi registrazione. Nei contratti di affitto, infatti, è sempre più frequente la previsionevolontaria di clausole penali (disciplinatedall'articolo 1382 del Codice civile) con cui si stabilisce, in via preventiva, la somma che dovrà essere corrisposta dal locatario al locatore in caso di inadempimento contrattuale.

In merito alla clausola penale, sin dai tempi della risoluzionen. 91/Edel 2004, l'Agenzia sostiene che adessa si applichi la disciplina degli atti sottoposti a condizione sospensiva (articolo 27, Dpr 131/86) e, dunque, che la stessa vada assoggettata al momento della registrazione adimposta in misura fissa pari a 200 euro e, al momento dell'esplicazione dei suoi effetti, a imposta proporzionale nella misura del 3% al netto dei 200 euro già versati.

Anche nel caso esaminato, a seguito della registrazione (con pagamento dell'imposta di 200 euro) di un contratto di locazione contenente una clausola che prevedeva una penalità in capo al locatario in caso di tardiva riconsegna dell'immobile fissata in 10 euro al giorno, l'ufficionotificava al locatore e al locatario un avviso per ulteriore imposta di registro di 200 euro.

Ritenendo che la clausola inserita nelcontratto, lungi dal rappresentare una pattuizione autonoma, fosse di fatto accessoria al contratto, illocatore impugnava l'atto impositivo dinanzi alla Cgt di Bergamo, che accoglieva il ricorso, L'ufficio proponeva appello dinanzi alla Corte di secondo grado della Lombardia che, nel respingerlo, con la sentenza in commento, ha affermato che la tassazione ai fini della imposta di registro deve essere unica allorché le disposizioni da registrare derivinoper loro natura l'una dall'altra, come nel caso della pattuizione della penale nel contratto di locazione cheèpersua natura necessariamente connessa ad esso, non potendo sussisteredasolasenzailcontrattostesso.

La clausolapenale, infatti, in quantotale, ha lo scopo di sostenerel'esatto, reciproco, tempestivo adempimento delle obbligazioni principali assunte con il contratto cui accede. La clausolanon haquindi una causa propria e distinta, ma una funzione servente rispetto a quella del contratto nel quale è contenuta.